



L'EVOLUZIONE DELLA FORMA DI GOVERNO REGIONALE:
IL PRINCIPIO “*SIMUL STABUNT SIMUL CADENT*”
TRA PROSPETTIVE E CONFERME*

MATTEO TRAPANI**

SOMMARIO: 1. Appunti introduttivi sulle dinamiche ancora aperte dei modelli di forma di governo regionale. – 2. Una riflessione che viene da lontano. – 3. La recente questione che ha interessato la Corte. – 4. Un punto sul perimetro tra le righe della giurisprudenza.

1. *Appunti introduttivi sulle dinamiche ancora aperte dei modelli di forma di governo regionale*

Il tema della forma di governo regionale è sempre stato al centro del dibattito dottrinale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e, ancora a distanza di venticinque anni da tale punto di svolta, sembra che la questione non sia pienamente definita.

Al suo interno, l’evanescenza delle problematiche connesse all’elezione del Presidente della Regione e del suo rapporto con il Consiglio regionale rappresenta nodo centrale che ha origine da un testo costituzionale che ha lasciato spazio, in alcuni casi anche eccessivo, al legislatore regionale statutario, che in passato ha cercato di indirizzare le norme costituzionali verso soluzioni propositive nuove e diversificate¹, ma che è stato poi ricondotto a strade già consolidate e conosciute ante 1999 e che caratterizzano le forme di governo.

Pertanto, nello studio delle forme di governo regionali non si può mai prescindere dalle indicazioni che provengono dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dalla copiosa dottrina che si è sviluppata sul tema.

* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

** Assegnista di ricerca di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Firenze.

¹ Si veda, *ex multis*, il caso della Regione Calabria che è stato affrontato dalla Corte cost. con la sent. n. 2 del 2004.

Riflessione che risulta oggi ancor più necessaria alla luce delle evoluzioni storiche, giuridiche e sociologiche che si sono susseguite dalla riforma del Titolo V ad oggi.

Un elemento che ha certamente contraddistinto questa complessa transizione istituzionale è stato il rapporto tra organi di governo regionale e lo spostamento della centralità dell'azione e delle competenze verso gli esecutivi, con graduale perdita di centralità degli organi di rappresentanza democratica. In particolare, si è potuto ravvisare tale fenomeno in numerose occasioni ove il ruolo dei Consigli regionali è parso sempre di più declinarsi quale mera cassa di espansione e di riflessione di decisioni attratte dall'organo esecutivo. Tutto ciò ha contraddistinto, ad esempio, temi quali l'utilizzo dei fondi PNRR e le riforme collegate o l'attuazione del regionalismo differenziato.

Un ulteriore elemento è rappresentato, anche in stretta connessione alla riforma del Titolo V, dall'evoluzione del rapporto tra Stato e Regioni e tra quest'ultime e l'UE, proprio in virtù di una necessità di delineare con una certa adeguatezza le competenze dei vari livelli e le modalità di condivisione e dialogo.

Questi fattori, connessi evidentemente ai fatti storici che hanno contraddistinto questi anni, in particolare in termini di riforma del sistema degli enti locali che ha determinato una modifica dell'ente Provincia e una riallocazione delle sue funzioni tra Regioni e Comuni, di *spending review* ed equilibrio di bilancio, non possono che influenzare il rapporto tra organi della Regione e la proiezione di tali rapporti nel sistema delle fonti regionali.

La modifica dell'intero assetto regionale, introdotta con la legge costituzionale del 1999, in particolare relativa alle modalità organizzative, rappresenta un passaggio fondamentale che difficilmente può essere superato da una riforma regionale e che, anzi, richiama la necessità della stretta armonia degli Statuti regionali con le previsioni costituzionali. Infatti, senza alcuna presunzione di esaustività, ma rimandando al copioso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul tema², consumatosi in particolare negli anni successivi alla riforma, con la modifica in oggetto si è identificato il modello “normale”³ o “standard” e certamente preferibile da attuare ai sistemi di governo

² *Ex multis*, S. MANGIAMELI, *La nuova potestà statutaria delle Regioni davanti alla Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, 2358 ss.; A. RUGGERI, *Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una riflessione finale)*, in *Federalismi.it*, 6/2004; R. BIN, *Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2004; S. CECCANTI, *La sentenza sullo Statuto Calabria: chiara, convincente, federalista*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 26 febbraio 2004; S. GAMBINO, *La forma di governo regionale (fra “chiusure” del giudice costituzionale, “incertezze” degli statuenti regionali e “serrato” confronto nella dottrina)*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2-3/2004; G.E. VIGEVANI, *Autonomia statutaria, voto consiliare sul programma e forma di governo standard*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2005.

³ Così chiamato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 2 del 2004, considerato in diritto n. 4, ove si afferma che «Ciò, in primo luogo, attraverso la previsione di una futura “normale” forma di governo espressa sinteticamente con le parole “Presidente eletto a suffragio universale e diretto” e caratterizzata dall'attribuzione ad esso di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della Regione (nomina e revoca dei componenti della Giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la Giunta che il Consiglio regionale); in secondo luogo, attraverso la analitica disciplina – in via transitoria, in stretto parallelismo e per la prima volta a livello regionale – di un tipo di elezione diretta del Presidente della Giunta, con la previsione dell'elezione del candidato

regionali. Il modello è stato oggetto di numerose classificazioni della dottrina che, in qualche modo, provano a cogliere i vari aspetti peculiari di questo sistema: dal neoparlamentarismo al presidenzialismo spurio⁴. Tutto ciò ha determinato la previsione di un sistema naturale di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della giunta, delineandolo quale architrave e presupposto costituzionale e politico del funzionamento delle Regioni⁵.

L'analisi delle numerose tematiche che afferiscono alla forma di governo regionale e del connesso principio *simul stabunt simul cadent*, sarà condotta anche alla

che, inserito a capo di una lista elettorale, consegua il maggior numero dei voti a livello regionale e con il riconoscimento al Presidente eletto degli identici poteri previsti dagli articoli 122, quinto comma, e 126, terzo comma, della Costituzione. Tale scelta per una radicale semplificazione del sistema politico a livello regionale e per la unificazione dello schieramento maggioritario intorno alla figura del Presidente della Giunta, pur imposta temporaneamente al sistema politico regionale ed anche indicata come "normale" possibilità di assetto istituzionale, può essere però legittimamente sostituita da altri modelli di organizzazione dei rapporti fra corpo elettorale, consiglieri regionali e Presidente della Giunta, che in sede di elaborazione statutaria possano essere considerati più idonei a meglio rappresentare le diverse realtà sociali e territoriali delle nostre regioni o anche più adatti per alcuni sistemi politici regionali. Peraltro, questa possibilità di optare per uno dei tanti possibili modelli diversi di forme di governo regionali non fondate sull'elezione diretta del Presidente della Giunta trova un limite del tutto evidente nella volontà del legislatore di revisione costituzionale di prevedere ipotesi di elezione diretta nel solo caso del Presidente della Giunta, al cui ruolo personale di mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico e amministrativo si conferisce ampio credito, tanto da affidargli, come accennato, anche alcuni decisivi poteri politici».

⁴ Si veda G. TARLI BARBIERI, *La forma di governo regionale a vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. Alcune "provvisorie" notazioni conclusive*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2020, 1139 ss. ove l'A. afferma che «è noto che la forma di governo regionale è stata diversamente valutata a livello dottrinale, come si evince anche dalle locuzioni usate per qualificarla (a presidente eletto; neoparlamentare; semiparlamentare, premierale)».

⁵ Questa modalità, certamente prevista al fine di garantire una maggiore solidità degli esecutivi, ha attratto numerose critiche nel tempo. Tra tutte si riporta quanto sostenuto da L. CARLASSARE, *La sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2004 secondo la quale «La Corte, posta così la questione, ha buon gioco a liberarsene rapidamente dichiarandola manifestamente infondata: la forma di governo non rientra in alcun modo tra i "principi supremi" del nostro ordinamento in relazione ai quali è riconosciuta la possibilità di sottoporre a giudizio leggi costituzionali. Ben diversa risposta si sarebbe potuta ottenere se la questione fosse stata posta nei suoi termini corretti. Il contrasto, invero, è con i principi supremi della nostra forma di Stato. L'errore era di partenza; la nuova "forma di governo", così com'è concepita dalla legge cost. n. 1 del 1999 non solo esce dalla forma di governo parlamentare (il che è consentito), ma appare incompatibile con i principi che qualificano la forma di Stato: il contrasto è con l'essenza stessa dello stato di diritto democratico. Se la forma di governo è certamente modificabile senza illegittimità alcuna, ciò è vero fino a che le trasformazioni operate sui delicati equilibri dei rapporti fra gli organi dell'apparato governante non raggiungono un livello tale da incidere sugli elementi che caratterizzano la stessa forma di stato. Le forme di governo di cui siamo soliti discorrere rientrano tutte negli schemi dello Stato di diritto cioè nella forma propria ai sistemi che, prima della caduta del muro di Berlino, si chiamavano orgogliosamente "Democrazie Occidentali", i cui principi, allora (ed ora non più?), dovevamo difendere ad ogni costo. A differenza di tali forme di governo, tutte compatibili con i principi fondamentali di quei sistemi - costituzionalismo e democrazia-, la forma costruita dalla legge cost. n.1 del 1999 e imposta a modello per le Regioni, di chiara ispirazione autoritaria, è costruita mettendo insieme pezzi dell'una e dell'altra forma di governo in modo che neutralizzandosi reciprocamente, si annulli ogni elemento di garanzia. Si prevede che il Presidente sia eletto dal popolo secondo il modello nord americano, ignorando però del presidenzialismo il forte sistema di "freni e contrappesi" in grado assicurare la limitazione del potere, obiettivo essenziale del costituzionalismo. Del sistema parlamentare si conserva la 'fiducia' rendendola tuttavia impraticabile mediante la forzata e innaturale conseguenza dello scioglimento dell'assemblea che eventualmente 'osi' negarla; il rapporto di responsabilità politica di cui la 'fiducia' è espressione, in tal modo, risulta totalmente annullato».

luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 2023 attraverso la quale il giudice costituzionale coglie l'opportunità per aggiornare, e in parte far evolvere, la discussione sul merito delle varie questioni.

2. Una riflessione che viene da lontano

La Corte costituzionale ha avuto modo di approfondire il delicato rapporto intercorrente tra Presidente ed elettorato in più occasioni, limitando di volta in volta lo spirito riformatore e innovativo di alcuni Consigli regionali che hanno intrapreso rischiose strade di "limitazione gentile" dei poteri presidenziali⁶. Significativa l'asserzione della Corte costituzionale nella sentenza n. 2 del 2004, ove si affermava che «L'esame dei lavori preparatori di questa legge costituzionale e la sua titolazione evidenziano con sicurezza la volontà, largamente espressa in sede parlamentare, di imporre tale scelta nella esplicita speranza di eliminare in tal modo la instabilità nella gestione politica delle Regioni e quindi di rafforzare il peso delle istituzioni regionali. Al di là delle molteplici e differenziate definizioni e classificazioni dottrinali in astratto possibili, specie sulla base della comparazione fra i diversi sistemi di selezione dei vertici degli organi di governo delle varie istituzioni, questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 304 del 2002 con riferimento all'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, che nella valutazione del legislatore costituzionale l'elezione del Presidente della Giunta è assimilabile, quanto a legittimazione popolare acquisita dall'eletto, ad una vera e propria elezione a suffragio diretto»⁷.

La sentenza n. 2 del 2004 aveva già affrontato compiutamente la questione relativa alla discrezionalità del legislatore regionale riguardo alle modalità di elezione del Consiglio e del Presidente della giunta regionale, lasciando quale interrogativo

⁶ Sul punto si veda G.E. VIGEVANI, *Autonomia statutaria, voto consiliare sul programma e forma di governo standard*, cit., ove si afferma che «Al momento della redazione delle nuove carte regionali, i consigli si sono trovati in una situazione paradossale: da un lato essi erano fondamentalmente titolari della potestà statutaria e in una logica auto-referenziale gradivano un ampliamento dei propri poteri, sino a voler recuperare per intero la centralità precedente, compresa la possibilità di mutare il presidente. D'altra parte, l'adozione della forma di governo neo-parlamentare "preferenziale" era culturalmente e politicamente vincolata, dopo il rifiuto del corpo elettorale friulano nei confronti di soluzioni prive dell'elezione diretta del presidente, la volontà dei presidenti in carica di ripresentarsi agli elettori e la bocciatura da parte della Corte di meccanismi ibridi che, pur mantenendo sostanzialmente l'elezione diretta, consentissero di congelare gli automatismi del *simul ... simul*. Il tema dell'"autunno delle assemblee rappresentative" e l'aspirazione ad uno spazio di interferenza dei consigli nell'indirizzo politico presidenziale hanno così trovato una, invero parziale, risposta in molti tra gli Statuti sinora approvati, in norme che tendono ad individuare strumenti di dialogo con la giunta sulle grandi linee programmatiche. Non appare un caso, infatti, che i consigli regionali, nell'elaborazione degli Statuti, abbiano cercato di individuare strumenti soft di confronto con il presidente, che consentano di operare un'effettiva funzione di controllo, senza necessariamente ricorrere all'alternativa estrema tra l'inerzia ed il suicidio. In questo contesto si comprendono le ragioni che hanno condotto più di un legislatore statutario a prendere in considerazione l'ipotesi di consentire un voto sul programma e si può esprimere un giudizio non negativo sulla logica del controllo consiliare della formazione e dell'attuazione del programma».

⁷ V. Considerato in diritto 4 della sentenza in commento.

proprio i limiti dell'autonomia statutaria in materia⁸. In quel caso la Regione Calabria aveva previsto una sorta di “presa d'atto” dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente da parte del Consiglio regionale. Tutto ciò delineava sostanzialmente una procedura di elezione diretta delle due cariche che, tuttavia, portava a una limitazione (più formale che sostanziale) delle prerogative presidenziali, in quanto si sottoponeva il Presidente, già votato dai cittadini, a un ulteriore voto confermativo da parte del Consiglio. La riforma prevedeva, infatti, unicamente la possibilità di confermare il candidato Presidente risultato eletto e non di individuarne un altro (come sarebbe stato possibile in una forma “parlamentare”). Al Presidente nominato, tuttavia, rimanevano le prerogative attribuite dalla Costituzione al Presidente eletto, tranne quella di far venir meno, tramite le proprie dimissioni, la permanenza in carica dello stesso Consiglio regionale, permettendo al Vicepresidente di subentrare al suo posto, in quanto anch'esso nominato dopo la sua elezione a Vice. Tutto ciò indeboliva il potere presidenziale e, in particolare, andava a modificare il rapporto fiduciario tra Consiglio e Presidente prevedendo, altresì, l'impossibilità di quest'ultimo di presentare una questione di fiducia se non a seguito di consenso da parte della Giunta. La Corte, in quel caso, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli dello statuto della Regione Calabria sottoposti a riforma.

La decisione aveva suscitato numerose prese di posizione dottrinali⁹ che hanno in parte condizionato la giurisprudenza successiva della stessa Corte e i limiti dell'autonomia statutaria delle Regioni.

La Corte affronta la questione anche nella sentenza n. 304 del 2002¹⁰, che riguarda in particolare le regole e i limiti per la formazione degli Statuti regionali, soffermandosi tuttavia sul rapporto tra Vicepresidente e Presidente della Giunta regionale. In quel caso il Giudice costituzionale è stato chiamato a esprimersi sulla deliberazione statutaria della Regione Marche che prevedeva, in via transitoria e fino all'approvazione del nuovo Statuto, che in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta, quest'ultimo fosse sostituito dal Vicepresidente. In questo caso, diversamente dalla questione che ha interessato la Regione Calabria, non si prevedevano meccanismi di votazioni differenti, ma si agiva direttamente sugli effetti del venir meno della figura presidenziale. La Corte, richiamando l'art. 126, terzo comma, l'art. 122, ultimo comma l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 1999, in relazione al

⁸ Sul punto, M. VOLPI, *Quale autonomia statutaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004*, in *Federalismi.it*, 2004; M. OLIVETTI, *Requiem per l'autonomia statutaria delle Regioni ordinarie*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2004.

⁹ M. OLIVETTI, *Requiem per l'autonomia statutaria delle regioni*, cit.; M. VOLPI, *Quale autonomia statutaria dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004?*, cit.; S. CECCANTI, *La sentenza sullo Statuto Calabria: chiara, convincente, federalista*, cit.; A. RUGGERI, *Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una riflessione finale)*, cit.; ID., *Tendenze della progettazione statutaria, alla luce della sent. 2/2004 della Corte costituzionale*, ivi, 13 maggio 2004; L. CARLASSARE, *La sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato*, in *Le Regioni*, 4/2004, 920 ss.

¹⁰ Sulla sentenza si vedano A. CARDONE, *Il controllo di costituzionalità Il controllo di costituzionalità sugli statuti regionali sugli statuti regionali Le lacune del legislatore e la supplenza Le lacune del legislatore e la supplenza della Corte costituzionale la Corte costituzionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 5/2002; M.C. GRISOLIA, *Il procedimento di formazione degli statuti regionali alla luce della sent. n. 304/2002 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2002, 47 ss.

periodo transitorio, ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione, in quanto lesivo del principio del *simul stabunt, simul cadent*¹¹ e contraria all'"armonia della Costituzione"¹².

I giudici della Consulta, prima del recente caso pugliese, richiamando la propria giurisprudenza, hanno ripercorso in ulteriori decisioni la tematica relativa alla tipizzazione del rapporto fiduciario nel sistema "normale" di elezione di Consiglio regionale e Presidente della Giunta, confermando l'impossibilità di una qualsiasi differente attuazione che vada a limitarne gli effetti.

La Corte aveva affrontato un tema simile nelle sentenze n. 372 del 2004¹³ e n. 12 del 2006¹⁴, arrivando a differenti statuizioni. In particolare, nella prima pronuncia, riguardante una modifica dello Statuto della Regione Toscana, che prevedeva, tra le altre cose, l'approvazione del programma di mandato del Presidente entro dieci giorni, la Corte, dichiarando l'infondatezza della questione, affermava che l'eventuale mancata approvazione poteva avere certamente un effetto politico, ma nessun effetto giuridicamente rilevante che potesse incidere sul rapporto intercorrente tra Consiglio e Presidente se non quello, eventuale, di una cessazione anticipata dell'incarico del

¹¹ La Corte afferma, al considerato in diritto n. 4, in relazione al principio "*simul ... simul*" e alla sua vigenza anche nel periodo transitorio che «Il significato delle due disposizioni è evidente: con esse si tende a garantire, mediante il vincolo del *simul stabunt, simul cadent*, la stabilità dell'esecutivo regionale. Identiche nella *ratio*, le due previsioni normative si differenziano per la loro sfera temporale di operatività». La Corte conferma quindi la piena operatività del principio del "*simul...simul*" anche nel periodo transitorio e la natura di elezione a suffragio diretto del Presidente della Giunta con la possibilità di modifica della modalità di elezione solamente dopo la riforma della propria forma di governo così come previsto dagli artt. 123 e 126 Cost.

¹² Sul punto la Corte, al Considerato in diritto n. 5, della sentenza in commento, afferma che «Il riferimento all'"armonia", lungi dal depotenziarla, rinsalda l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito. Tutto in conclusione può dirsi della deliberazione statutaria in questione, adottata in aperto contrasto con la disciplina costituzionale transitoria dell'art. 5, comma 2, lettera b), tranne che essa sia "in armonia" con la Costituzione».

¹³ Numerose le affinità delle decisioni della Corte Cost. n. 372, 378 e 379 del 2004. Sul punto si rimanda alle riflessioni di A. RUGGERI, *Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2004 secondo cui «L'elezione a suffragio diretto del Presidente non è, in partenza, vale a dire in sé e per sé, inconciliabile con taluni ingranaggi tipici di modelli diversi, quale quello della obbligatoria (giuridicamente obbligatoria) cessazione dalla carica del Presidente dovuta ad una revoca della fiducia ovvero alla mancata concessione della fiducia iniziale (sia pure di una fiducia solo... a metà, specificamente appuntata sul programma). Anzi, proprio la riconosciuta attitudine dello statuto di tracciare percorsi istituzionali inusuali, nei limiti segnati dall'"armonia" con la Costituzione, potrebbe (o, dobbiamo ormai dire, avrebbe potuto?) portare all'introduzione di soluzioni originali, frutto della commistione (ovviamente, non casuale) di segmenti tratti da modelli diversi. Se ne ha, peraltro, conferma proprio dalla Carta novellata: che, per un verso, mostra di preferire soluzioni organizzative imperniate sull'elezione diretta del Presidente e, per un altro verso, prevede in modo esplicito che quest'ultimo possa essere sfiduciato. Insomma, la composizione in unità sistemica di taluni tratti propri della forma di governo presidenziale con altri invece tipici del governo parlamentare è - come si sa - dalla stessa Costituzione prefigurata come possibile, ed anzi senza sottintesi auspicata. Su questo solco sono, dunque, sollecitati gli statuti a ricercare soluzioni adeguate ai singoli contesti locali».

¹⁴ I commenti sono molteplici. Si vedano, *ex multis*, A. RUGGERI, *Il cappio alla gola degli statuti regionali (a margine di Corte cost. n. 12 del 2006 e di altre pronunzie recenti in tema di autonomia statutaria)*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2006; S. MANGIAMELI, *Lo Statuto della Regione Abruzzo al vaglio della Corte costituzionale. Nota alla sentenza n. 12 del 2006*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2006.

Presidente eletto e con lui lo scioglimento del Consiglio. In questo caso, infatti, il voto sul mandato del Presidente non è altro che una conferma del voto degli elettori e un eventuale voto negativo deve essere letto come un atto politico che può comportare la scelta del Presidente di dimettersi, comportando la fine della legislatura.

Questa forma di governo, individuata come normale dalla Corte nella sentenza del 2004, risulta violata dalle previsioni sottoposte al giudizio della Corte stessa nel 2006 con l'impugnazione di alcuni articoli dello Statuto della Regione Abruzzo riformato.

In sintesi, i motivi principali dell'impugnazione, riguardavano tre previsioni che la Corte ha dichiarato contrarie alla Costituzione. Innanzitutto, si disponeva l'obbligo in capo al Presidente della Giunta di sostituzione dell'assessore oggetto di mozione di sfiducia, in secondo luogo veniva equiparato l'eventuale voto contrario al programma di mandato ad una mozione di sfiducia ed infine era prevista la decadenza, e non le dimissioni, del Presidente della Giunta in caso di sfiducia. Senza entrare su ogni singola questione ritenuta fondata, a ragione, dalla Corte, si condivide certamente l'impostazione di chi ha osservato che la scelta della Regione, di non modificare la previsione della forma di governo “normale” inserita in Costituzione, comporta una certa rigidità proprio per evitare eventuali sopravvenienze di modalità miste¹⁵.

Anche in questo caso la Corte afferma che il principio del *simul stabunt, simul cadent* esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali ed accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio.

Presidente della Giunta e Consiglio sono così legati da una simultanea investitura politica, che risiede certamente nel programma depositato e posto al voto dei cittadini, ma che non può essere limitata. Il superamento di questa investitura può avvenire in un solo modo: la mozione di sfiducia al Presidente che comporta *in primis* il venir meno della consonanza politica e, quindi, il conseguente scioglimento del Consiglio Regionale. Le previsioni della Regione Abruzzo andavano, invece, a depotenziare il ruolo del Presidente sia nei poteri di nomina e revoca degli assessori, sia riconoscendo, in questo caso sì, effetti giuridici al voto sul programma di mandato. La Corte si sofferma anche sulla incostituzionalità della previsione di decadenza al posto dell'obbligo di dimissioni nel caso di mozione di sfiducia, affermando che questa maggiore flessibilità fissata in Costituzione ha quale *ratio* quella di rendere sicuramente ammissibile l'emanazione di atti urgenti e indifferibili.

La stessa Corte, quindi, individua nella contemporanea elezione di Presidente e Consiglio la concretizzazione dei loro reciproci rapporti giuridici e politici, delineando come elemento di attuazione del mandato ricevuto dagli elettori ogni atto predisposto da uno dei due organi. I Giudici della Consulta identificano questo modello attraverso l'incorporazione intrinseca di una presunzione iniziale di coerenza politica, la quale può essere superata soltanto attraverso un atto formale come la presentazione di una mozione di sfiducia senza, tuttavia, che i processi possano in alcun modo essere

¹⁵ Si vedano su tutti A. RUGGERI, *Il cappio alla gola degli statuti regionali*, cit.; S. MANGIAMELI, *Lo Statuto della Regione Abruzzo al vaglio della Corte costituzionale*, cit.

sottoposti a ulteriori cautele o elementi di limitazione, in particolare quando queste previsioni incidono sul potere e le competenze del Presidente e della Giunta.

3. La recente questione che ha interessato la Corte

La Corte costituzionale torna ad occuparsi della potestà statutaria delle Regioni e del rapporto tra il Presidente della Giunta regionale e l'organo consiliare¹⁶.

La questione prende le mosse da una modifica promossa dalla Regione Puglia attraverso un emendamento alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo all'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). Le disposizioni sottoposte al giudizio della Corte prevedevano la necessaria presa d'atto del Consiglio regionale in caso di dimissioni del Presidente della Giunta regionale e la previsione che, solamente in caso di dimissioni volontarie, il termine della presa d'atto fosse fissato in trenta giorni. I ricorrenti, però, richiamavano nella narrazione dei fatti solamente il prolungamento da tre a sei mesi del termine entro il quale dovevano essere indette nuove elezioni a partire dalla “presa d'atto”, senza impugnare direttamente la disposizione¹⁷.

Il caso pugliese si inserisce nel filone giurisprudenziale già ripercorso, con il legislatore regionale che ha provato ad incidere sia sul rapporto fiduciario che sui poteri del Presidente, ma la Corte costituzionale, in quest'ultima pronuncia, ha dichiarato l'incostituzionalità di queste previsioni in quanto contrastanti con la forma di governo definita nello statuto dalla Regione che stabilisce l'elezione «a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio»¹⁸.

La Corte viene chiamata così ad approfondire nuovamente il tema del rapporto tra elettori e Presidente della giunta derivante dal combinato disposto degli articoli 121, 122, 123, 126 Cost., così come modificati dalla L. Cost. n. 1 del 1999.

La Costituzione lascia, senza dubbio, la possibilità al legislatore regionale di prevedere in via statutaria una modalità di elezione del Presidente differente da quella prevista come “naturale” in Costituzione, ma fissa quale soluzione transitoria, fino

¹⁶ Sul tema si vedano S. MANGIAMELI, *Aspetti problematici della forma di governo e della legge elettorale regionale*, in *Le Regioni*, 3-4/2000, 563 ss.; M. OLIVETTI, *Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni*, Bologna, 2002, 223 ss.; G. FERRAIUOLO, *Vicepresidente della giunta, prorogatio e forma di governo regionale*, in *Federalismi.it*, 2/2010.

¹⁷ Si veda sul punto la ricostruzione effettuata da F. MONCERI, *Viola il principio del simul stabunt, simul cadent la legge regionale che condiziona la decorrenza del termine per l'indizione delle nuove elezioni alla presa d'atto della causa di scioglimento anticipato da parte del Consiglio regionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, Rubriche, 3 del 2023.

¹⁸ Così art. 41, comma 1, Statuto Regione Calabria.

all'entrata in vigore dei nuovi statuti e delle leggi elettorali, la via del suffragio universale e diretto. Tale previsione mira a rafforzare il ruolo del Presidente, contenendo al tempo stesso eventuali meccanismi limitanti, non in virtù di enunciazioni di mero principio ma quali fondamenta del principio fiduciario tra elettore e Presidente della Giunta che trova la sua massima espressione nel concetto di “*simul stabunt, simul cadent*”¹⁹ con il Consiglio regionale.

Un simile scenario risulta legato alla natura della cosiddetta “presa d’atto”, che non ha una qualificazione precisa nel diritto amministrativo, ma che si può dedurre dalla prassi e dalla giurisprudenza. Secondo il giudice amministrativo «il c.d. provvedimento di “presa d’atto” non costituisce pertanto determinazione amministrativa impugnabile, atteso che si tratta di mera attestazione, o dichiarazione di scienza, circa l’esistenza di un provvedimento che rientra nella competenza di altri e che rileva, per quanto di interesse, ai soli fini degli emolumenti economici da corrispondere»²⁰. La “presa d’atto” sarebbe sostanzialmente un atto di tipo ricognitivo utile a constatare la sussistenza di un fatto o un atto giuridico ai meri fini burocratici e/o strumentali, in senso lato, all’adozione di ulteriore atto. Non è quindi idonea a costituire nuovi effetti giuridici ma, così come posta dal legislatore pugliese, risulta essere un atto presupposto, strumento dal quale dipendono le nuove elezioni e, senza il quale, il Consiglio continua, seppur in regime di *prorogatio*, la propria attività per un periodo di tempo non limitato. In caso di mancata “presa d’atto”, la disciplina non prevedeva addirittura alcuna modalità di azione per l’inadempimento tanto che, in sostanza, tutto ciò avrebbe consentito di condurre a termine la legislatura regionale, nonostante la fine del mandato presidenziale. La Corte specifica, inoltre, che la disciplina delle dimissioni del Presidente della Giunta delle Regioni Toscana e Umbria, ed oggetto di analisi nelle sentenze prima citate, non può essere presa a parametro, in quanto in quei casi è fissato un limite molto stretto dalla presentazione delle dimissioni alla efficacia delle stesse e la *ratio* è semplicemente quella di fornire un tempo utile per ritirare le dimissioni nella dialettica con l’organo consiliare.

La Corte ritiene, altresì, priva di fondatezza l’argomentazione secondo la quale il principio del *simul stabunt simul cadent* sarebbe stato disciplinato direttamente dalla legge regionale tramite rinvio dagli artt. 22, comma 4, e 41, comma 8 dello Statuto, in quanto quella legge avrebbe avuto la sola possibilità di regolare il sistema elettorale.

La Corte afferma così che «in definitiva, entrambe le disposizioni impugnate possono risultare funzionali, per il descritto effetto dilatorio che determinano con riguardo alla indizione delle elezioni, a consentire al Consiglio regionale di condurre a

¹⁹ V. CERULLI IRELLI, *Sulla “forma di governo” regionale (e su alcuni problemi attuali della teoria delle forme di governo)*, in *Astrid online*; Sul contenuto degli Statuti regionali in relazione alla forma di governo, *ex multis*, cfr. R. BIN, *La nuova stagione statutaria delle Regioni*, in A. D’ATENA, *Regionalismo in bilico*, Milano, 2005, 96 ss.; D. CODUTI, *Esecutivo e forme di governo regionali*, in R. BIFULCO, *Gli statuti di seconda generazione*, Torino, 2006, 66; F. ANGELINI, *I consigli regionali nei nuovi statuti*, in R. BIFULCO, *op. cit.*, 116 ss.; M. GIACOMINI, *L’esercizio dell’autonomia statutaria in equilibrio tra il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta a vent’anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2020; A. SPADARO, *I “contenuti” degli Statuti regionali (con particolare riguardo alle forme di governo)*, in *Politica e diritto*, 2/2001, 305 ss.

²⁰ T.A.R. Sicilia Palermo, sentenza 10 luglio 1985, n. 916 (richiamata dal TAR Puglia, Lecce, sez. I, 24/2/2010 n. 622).

termine, proprio come afferma la richiamata relazione illustrativa, la legislatura regionale nonostante la fine del mandato presidenziale»²¹.

Attraverso le argomentazioni predette è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 96, comma 1, della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

La sentenza pare così avere un tono e un approccio differente rispetto a quanto avvenuto in altri casi simili, ove la Corte aveva posto una netta chiusura alla possibilità delle Regioni di mitigare la forma di governo prevista da Costituzione.

L’evoluzione dell’approccio è senza dubbio evidente se analizziamo a fondo l’andamento della motivazione e lo sviluppo logico della sentenza. In particolare, sono numerosi i passaggi in cui la Corte, pur aderendo a quanto già affermato nella giurisprudenza pregressa, pare indicare ai legislatori regionali una strada, impervia ma percorribile, per prevedere una qualche modalità di dialogo se non anche di confronto serrato tra Consiglio e Presidente. In particolare, la Corte in una lunga premessa conferma che la sua decisione non può che essere il frutto di una riflessione lontana nel tempo e che ha portato a rendere sempre di più stabile la giurisprudenza secondo la quale le Regioni possano incidere sulla forma di governo attraverso gli Statuti, ma solamente nella direzione di prevederne una nuova, collegata principalmente all’elezione indiretta del Presidente del Consiglio, e non utilizzare la fonte statutaria per “ibridare” il sistema. La stessa Corte richiama la giurisprudenza inerente alle tipologie delle fonti e i limiti per riformare gli aspetti elettorali delle Regioni²². Nel richiamare le ragioni della rigidità del principio caratterizzante la forma di governo, la Corte, per la prima volta, rende atto dell’esistenza di una parte della dottrina che si è espressa in modo critico rispetto ad alcuni indirizzi della Corte sul tema.

Il giudice costituzionale, pur constatando che il ricorrente non ha impugnato il secondo periodo introdotto dalla legge regionale oggetto di censura, si esprime tuttavia in merito anche a questa previsione affermando che il termine dei sei mesi è comunque “sensibilmente lungo”. La Corte pare adottare un approccio “didascalico” verso i legislatori regionali, provando a delineare i limiti entro i quali è possibile (in parte in controtendenza rispetto a quanto affermato fino ad allora) introdurre alcuni strumenti che incidono sui tempi del procedimento e non sugli esiti finali. La stessa qualificazione del termine come “lungo” mette in evidenza come lo *status* di *prorogatio* degli organi costituzionali²³, in questo caso il Consiglio, possa creare non poche problematiche

²¹ V. Considerato in diritto 5.1 della sentenza in commento.

²² V. Considerato in diritto n. 5 della sentenza in oggetto.

²³ Sul punto si vedano G. D’ORAZIO, *Prorogatio (Diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVII, Milano, 1988, 429 ss.; A.A. ROMANO, *Continuità del Consiglio regionale e rinvio statale delle leggi nel quadro dei nuovi orientamenti della Corte in materia di prorogatio*, in *Le Regioni*, 5/992, 1364 ss.

rispetto alla regolarità ed efficienza dell’azione amministrativa dell’ente proprio per le limitate competenze che permangono in capo ad un ente in via di decadenza²⁴.

Un fatto non certamente secondario che risulta essere l’anticamera del ragionamento che la Corte svolge nelle righe successive e dove arriva addirittura ad aprire ad alcune ipotesi di mitigazione o, potremmo chiamarle, di rielaborazione del confronto tra Consiglio e Presidente. La Corte adotta un approccio senza dubbio prudente che apre a eventuali e futuri interventi da parte dei legislatori regionali. Dalla lettura si evince infatti che la presa d’atto sarebbe incostituzionale poiché dilaziona senza un (ragionevole) tempo lo scioglimento e che anche quando lo indica (senza criticarne l’entità) questo, tuttavia, non è in alcun modo accompagnato da una misura sanzionatoria adeguata che lo renda effettivo in caso di inadempienza. La “presa d’atto”, quindi, rappresenta un grimaldello che scheggia il vetro resistente, che la Corte dai primi anni 2000 ad oggi ha in qualche modo costruito opponendo alla nuova stagione statutaria la rigidità del principio.

4. Un punto sul perimetro tra le righe della giurisprudenza

Il perimetro fissato dalla giurisprudenza costituzionale pare difficilmente superabile dal legislatore regionale se non attraverso una previsione differente di forma di governo.

Presidente e Consiglio sono legati da un rapporto di consonanza politica e istituzionale che non può essere incluso in un sistema di fiducia o coniugato attraverso uno scollegamento delle sorti del Consiglio da quello del Presidente, che risultano tanto indipendenti nell’individuazione di eventuali indirizzi politici confliggenti quanto legati in un’eventuale sorte.

Questi principi, ben definiti dalla dottrina, sono così riportati alla base della recente decisione della Corte costituzionale sul caso pugliese.

La Corte, infatti, richiama le iniziative di alcune Regioni, che andavano nell’indirizzo di “mitigare” la rigidità del meccanismo fissato dall’art. 122 Cost. e che prontamente sono state affrontate (e spesso bocciate) dalla Corte stessa, e fissa quale elemento centrale della decisione in oggetto il principio del *simul stabunt simul cadent*,

²⁴ Sul punto si condividono pienamente le ampie riflessioni di C.P. GUARINI, N. DENTAMARO, *Sui profili di illegittimità costituzionale delle ultime modifiche della legge elettorale della Regione Puglia n. 2 del 2005. A prima lettura di Corte cost., sentenza n. 203 del 2023*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2024, 303 ss. Gli autori affermano in particolare che «Alla luce di quanto precede, il termine di sei mesi contenuto nel nuovo secondo periodo del co. 2 dell’art. 5 della legge elettorale pugliese appare di assai dubbia ragionevolezza non solo perché, come detto, sovrabbondante rispetto ai tempi normalmente necessari al rinnovo degli organi regionali a seguito di sfiducia, dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente di Regione – «una sorta di ultraprologatio» – ma anche perché, a tacer d’altro, potrebbe determinare ripercussioni negative sulla funzionalità dell’ente. Questo, da un lato, resta con un esecutivo in carica solo per l’ordinaria amministrazione e, in alcuni casi (quelli più frequenti), “orfano” del suo vertice (art. 41, co. 8, Statuto) e, d’altro lato, soffre di una significativa *reductio potestatis* del Consiglio la cui attività, mancando vieppiù nello Statuto pugliese una disposizione che faccia puntuale riferimento ai suoi poteri in regime di prorogatio, sarebbe *sub iudice* quale che sia l’iniziativa legislativa intrapresa e condotta a termine» così 318 ss.

qualificandolo come funzionale, legato al modello prescelto e non modificabile nel suo nucleo duro. Principio che sarebbe risultato intaccato dal sistema della “presa d’atto” che la Regione Puglia avrebbe voluto inserire tra il momento della decadenza del Presidente e quello dello scioglimento del Consiglio. La “presa d’atto”, nel caso di specie, aveva come principale *ratio* quella del differimento del termine di indizione delle elezioni, interpretando una duplice natura di essa, ossia una a carattere dichiarativo, rendendo pubblico ed effettivo lo scioglimento, e uno costitutivo rispetto al *dies a quo* per l’indizione delle nuove elezioni. La Corte precisa che con la “presa d’atto” non si va ad incidere sull’effetto ma, attraverso un prolungamento del tempo, si va a minare quel principio che lega indissolubilmente le sorti del Presidente (e del suo programma) alla sua permanenza in carica. Infatti, la riforma introduceva la decorrenza del termine per indire nuove elezioni dalla “presa d’atto” senza che quest’ultima fosse, a sua volta, vincolata a un termine preciso. Oltre a ciò, prevedeva che quest’ultima, solamente in caso di dimissioni del Presidente della Giunta, dovesse essere approvata entro trenta giorni senza, tuttavia, prevedere un eventuale meccanismo sanzionatorio o altra tipologia di azione da intraprendere in caso di inadempienza. La stessa differenziazione che veniva introdotta fra le dimissioni volontarie e le dimissioni dovute ad altre cause costituiva un indizio della volontà del legislatore regionale di voler incidere sul potere di indirizzo politico del Presidente e dell’attuazione del mandato elettorale, in quanto lo si sottoponeva a una condizione sospensiva senza un limite temporale, comportando un eccessivo spostamento del potere di decidere in capo all’organo consiliare. Lo spostamento in avanti delle elezioni e la loro dipendenza dalla scelta del Consiglio regionale indeboliva la figura presidenziale, facendo venire meno quell’automatismo tra fine del mandato presidenziale e decadenza del Consiglio, e demandava la scelta della data dello svolgimento delle elezioni da una semplice valutazione di opportunità politica valutata dal Consiglio stesso, con un ampio margine di discrezionalità e di decisione. La sentenza in questione definisce ulteriormente i limiti della potestà regionale sul tema, evidenziando la stretta strumentalità del rapporto tra il Presidente della Giunta e la fiducia affidatagli dagli elettori, limitando ancora più eventuali strumenti di mitigazione del potere presidenziale, in particolare quelli che prolungano il tempo di permanenza in carica del Consiglio rispetto al Presidente della Giunta.

Il perimetro fissato dalla sentenza in commento e in generale dalla giurisprudenza sul tema evidenzia dei punti ben fissati che difficilmente possono essere superati.

In particolare, si evidenzia come il Vicepresidente, carica di fiducia e nomina del Presidente e inserito nel sistema di consonanza politica, non possa essere identificato quale “paritario” o “sostitutivo” di quello del Presidente nei casi di cessazione permanente dalla carica. La maggior parte delle Regioni ha affidato al Vicepresidente il ruolo di supplenza nei casi di impedimento temporaneo o in quelli di scioglimento del consiglio e decadenza della giunta fino alle nuove elezioni e limitatamente agli affari urgenti e improrogabili.

Le Regioni possono, quindi, muoversi entro questo perimetro per quanto riguarda l’azione del Vicepresidente, senza far sì che quest’ultimo rappresenti un eventuale

sostituito legato a un sistema che potrebbe, in via astratta, richiamare sistemi legati alla sfiducia costruttiva che non è prevista nel nostro ordinamento.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra Consiglio regionale e Presidente, esso non può essere sottoposto a una alterazione che porti allo scollegamento della durata di permanenza in carica dell'uno rispetto all'altro. Tutto ciò proprio perché la forma di governo indicata in Costituzione comporta un'elezione diretta del Presidente sul quale il corpo elettorale ripone direttamente la propria fiducia. Risulta illegittima ogni previsione che comporta la facoltà del Consiglio di resistere a eventuali dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente. Tutto ciò comporterebbe infatti un sostanziale depotenziamento del ruolo del Presidente che, in particolare, nel caso di decadenza o dimissioni per motivi politici, fa venire meno la fiducia all'intera maggioranza governativa. Lo scioglimento deve, quindi, essere immediato e le funzioni del Consiglio fino a nuove elezioni si limitano ai meri atti urgenti e di ordinaria amministrazione. Un'eventuale valutazione del Consiglio delle dimissioni del Presidente non può essere illimitata nel tempo e nella materia. Si deve, infatti, prevedere un tempo ragionevole (spesso non superiore quindici giorni) oltre il quale le dimissioni divengono esecutive e una valutazione che deve vertere sull'atto delle dimissioni e sulla necessità di un ripensamento da parte del Presidente.

In questi casi è legittimo prevedere un tempo dedicato alla dialettica tra Consiglio e Presidente per scongiurare la fine anticipata della legislatura. In tutti gli altri casi la giurisprudenza costituzionale ha ribadito come, a modello di *governance* invariato, non sia possibile inserire metodi di mitigazione che traducano il modello in un sistema sostanzialmente simile a quello “parlamentare”.

La verticalità della forma di governo regionale non è certo messa in discussione dalla Corte, che avanza tuttavia alcune riflessioni che aprono alla possibilità delle Regioni di introdurre alcuni limitati meccanismi.

La Corte guarda, altresì, alle finalità della novella legislativa evidenziando come la stessa relazione illustrativa anticipa che gli effetti sperati sono quelli di una dilazione del tempo che risulterebbe quindi inconciliabile con le previsioni costituzionali. Elementi che, se adeguatamente bilanciati, possono essere posti alla base di alcune riforme. Infatti, la Corte richiama il legislatore regionale affermando che non “si cura nemmeno” di fissare un termine entro il quale la delibera di presa d'atto dovrebbe essere adottata e, quando lo fissa come nel caso delle dimissioni del Presidente, non regola l'ipotesi in cui, per vari motivi, il Consiglio non adotti la delibera in tempo.

La Corte dichiara l'incostituzionalità della norma, non solamente richiamando l'art 119 cost., ma altresì utilizzando lo Statuto come norma interposta²⁵. Si riconosce,

²⁵ Sul tema dell'utilizzo da parte della Corte nella sentenza in oggetto dello Statuto quale norma interposta si veda C.P. GUARINI, N. DENTAMARO, *Sui profili di illegittimità costituzionale delle ultime modifiche della legge elettorale della Regione Puglia n. 2 del 2005*, cit., 313 ss. Sul rapporto tra fonti statutarie e fonti regionali si veda G. TARLI BARBIERI, *Le fonti del diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale sugli statuti regionali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2005. Proprio sul tema del rapporto tra le fonti e la risposta delle Regioni alla giurisprudenza della Corte e il rapporto tra materia elettorale e forma di governo si veda A. RUGGERI, *Tendenze della progettazione statutaria*, cit., «Se ci si pensa, si tratta di stabilire, una buona volta, se il primato culturale (ancor più che positivo) debba essere assegnato alla disciplina elettorale su quella restante della forma di governo e dell'organizzazione in

infatti, che l'effetto non modificabile è lo scioglimento, ma che questo può essere sottoposto a una modulazione che deve tenere conto del rapporto intercorrente tra Presidente e Consiglio.

In conclusione, le numerose riflessioni dottrinali e la copiosa giurisprudenza che, come visto, ha subito una evidente evoluzione di metodo e merito, paiono riaprire la strada alle istituzioni regionali per riaffermare una loro maggiore centralità e la previsione di strumenti di dialogo che incidono sul sistema di governance. Tali evoluzioni e riflessioni, tuttavia, non possono non essere inserite in una fase dove è molto forte l'interesse verso le Regioni e il loro rafforzamento attraverso la discussione di riforme quali, ad esempio, il terzo mandato presidenziale e il regionalismo differenziato che hanno come principale ragione quella di rafforzare il ruolo degli esecutivi regionali.

genere ovvero a questa seconda in rapporto alla prima. Nell'un caso, lo spazio che residua a favore dello statuto rischia di restare fortemente ristretto, schiacciato, da un lato, dalla competenza concorrente delle leggi di Stato e Regione (quanto al sistema elettorale propriamente detto ed ai casi d'ineleggibilità ed incompatibilità) e, dall'altro, dalla competenza piena dello Stato (quanto alla legislazione elettorale degli enti territoriali minori, nonché– aggiunge significativamente, seppur problematicamente, la Corte– alla durata degli organi elettivi in genere) ovvero da quella “residuale” della stessa Regione (per ogni oggetto ricadente nella disciplina elettorale diverso dai precedenti). E, invero, duplice appare essere l'effetto immediato e diretto conseguente alla sottrazione voluta dalla Corte ai danni dello statuto della disciplina elettorale, riflettendosi, ad un tempo, verso l'esterno (nei rapporti col “microsistema” delle fonti statali) e verso l'interno (nei rapporti interni al “microsistema” delle fonti regionali, tra statuto e legge appunto) e portando – come si è venuti dicendo– ad una (innaturale sul punto) espansione della potestà “residuale” delle Regioni, estesa ad ogni profilo o settore della materia elettorale diverso da quelli nominativamente indicati nel I c. dell'art. 122».